

Azienda Speciale Farmacia Comunale

Gussago (BS)

Provincia di Brescia

OGGETTO: ACCORDO QUADRO ART. 54 C. 4 LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016 CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DELLA **"FORNITURA ORDINARIA DI
FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI
NELLA FARMACIA COMUNALE DI GUSSAGO GESTITA
DALL'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE"**

CIG: 8696297B4C

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 26 del mese di
Novembre fra

da una parte: Dott. Giorgio Fanti in qualità di
Direttore della Farmacia Comunale Gussago (BS)
che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto gli è
attribuita la rappresentanza della società, che
dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse Azienda Speciale Farmacia Comunale
Gussago (BS), di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «stazione appaltante»,
codice fiscale 03560870986,

e

Dott. Andrea Novelli, nato a Mantova il 21-09-1964 - residente a Mantova V.le della Repubblica, 8 - CODICE FISCALE NVLNDR64P21E897Z, in qualità di Procuratore Speciale n. rep. 10702 del 23/04/2021, legale rappresentante della **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL** con sede legale in Via A. Grandi, 18 25125 Brescia con Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00272680174, iscritta alla CCIAA di Brescia al n. BS - 52900 come da visura camerale acquisita in data 02.07.2021, mandataria dell'ATI stipulata dal Notaio Dott. Francesco Ambrosini con atto del 02.08.2021 repertorio n. 11097 con **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA** con sede legale in Via F.lli di Dio 2, 20026, Novate Milanese, con Codice Fiscale 00165110248 e Partita I.V.A. 10406510155, iscritta alla CCIAA di Milano al n. MI - 1375859 come da visura camerale acquisita in data 02.07.2021, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO

- a) che con Scrittura Privata del 26.11.2021 è stato stipulato Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c. 1,2,3 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio *"fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella farmacia comunale di Gussago gestita dall'azienda speciale farmacia comunale"*;
- b) che la farmacia ha manifestato il fabbisogno per l'anno 2021 in corso e fino al 31.12.2022 pari a € 350.000,00 (importo di acquisto al lordo ribasso d'ista);

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto

segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi annuali previsti da Accordo Quadro.

Articolo 2. Durata

Il Contratto Attuativo ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2022.

Articolo 3. Ordinativi di fornitura

Il direttore di farmacia orienterà l'acquisto dei farmaci con il fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno tenendo conto di prezzo, inventario magazzino, soddisfazione del cliente.

In particolare il criterio di scelta dell'operatore economico nell'emissione dei diversi ordinativi di fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

1. ogni operatore economico dovrà, a propria cura e spese, mantenere aggiornata la banca dati relativa al prezzo dei farmaci ed i relativi sconti offerti in sede di gara sul gestionale in uso alla Farmacia;
2. ogni operatore potrà inserire nel gestionale i prezzi ulteriormente scontati rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, nonché offerte legate

all'acquisto di quantità determinate;

3. il direttore di farmacia prima dell'emissione dell'ordine provvederà a:

a. Verificare e comparare sul gestionale in uso presso la farmacia i prezzi offerti dai tre operatori economici individuando la migliore offerta (singolo prodotto o sconto su quantità) in base alle proprie esigenze contingenti e di pianificazione nel medio/lungo periodo;

b. Comparare la migliore offerta presente nel gestionale in uso presso la farmacia con i prezzi derivanti dalla partecipazione a gruppi di acquisto promossi dagli operatori economici e sottoscritti da Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS); i singoli ordinativi saranno sottoscritti dal Direttore di farmacia.

c. Tenere conto nell'emissione degli ordinativi di fornitura dell'economicità a scala annua derivante dalle premialità di risultato annuo e facilitazioni sottoscritte dagli operatori economici e gruppi di acquisto con Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS).

1. Lo sconto annuo per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara;

2. L'operatore economico entro il 28 Febbraio di

ogni anno provvederà a trasmettere ad Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS). un report riepilogativo della scontistica applicata divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

Articolo 4. Importo del contratto.

1. L'importo contrattuale (già assoggettato allo sconto offerto in sede di gara) per l'annualità **2021/2022** ammonta a totali **euro 350.000,00** (diconsi euro trecentocinquantamila/00)
2. L'importo contrattuale complessivo pari ad **€ 350.000,00** è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è **stipulato interamente "a misura"** come previsto nel Capitolato speciale d'Appalto.
4. Eventuali variazioni in aumento del fabbisogno della Farmacia prevedono la possibilità di stipulare ulteriori contratti attuativi durante l'anno.
5. L'appaltatore potrà pretendere dall'Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) solo l'importo previsto dal fabbisogno indicato al comma 1.

Articolo 5. Sospensioni e riprese delle

prestazioni.

1. È ammessa la sospensione delle prestazioni su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107, del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione delle prestazioni senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oppure la durata complessiva, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni delle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 5. Contabilizzazione delle prestazioni

Tutti i servizi previsti nei Contratti Attuativi discendenti dall'A.Q. saranno accertati in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara per l'affidamento del

presente A.Q. al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Articolo 6. Pagamento dei corrispettivi.

La liquidazione di ogni pagamento è subordinata all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore, nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Il pagamento delle fatture verrà effettuato dalla direzione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) previa autorizzazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (individuato nel direttore della farmacia o suo delegato). Il direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento della fattura previa verifica della conformità delle forniture eseguite, delle quantità e dei prezzi applicati. Il pagamento delle fatture sarà effettuato in un'unica soluzione alle migliori condizioni applicative con un minimo di 60 gg salvo accordi tra le parti relativi a scontistiche ulteriori rispetto alla gara (data fattura fine mese). Il pagamento delle fatture potrà essere eseguito mediante RIBA, RID e bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato dalle imprese aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Le imprese aggiudicatrici dovranno

comunicare i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato. L'Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante. L'Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.

Articolo 7. Obblighi assicurativi.

Gli operatori economici hanno presentato le seguenti polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi che tengano indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni:

- **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA** è assicurata con la polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di Lavoro e verso Terzi-Prodotti n. 30.371.571, il cui massimale di polizza è pari a Euro 5.000.000,00 per sinistro e Periodo di Assicurazione;
- **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL** è assicurata

con la polizza di assicurazione n. 45702304 avente per la Responsabilità Civile verso Terzi il massimale di polizza pari a Euro 5.000.000,00 per persona danneggiata e o danni a cose anche se appartenenti a più persone, mentre verso Prestatori di Lavoro e verso Terzi-Prodotti un massimale pari ad € 2.500.000,00 per persona danneggiata.

Articolo 8. Cauzione definitiva

Il R.T.I. si impegna a produrre la cauzione definitiva per l'importo equivalente al 10% del valore del presente contratto attuativo ovvero pari ad € 350.000,00 (al netto di riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti) entro la data di primo pagamento della fornitura. La mancata produzione della cauzione comporta la sospensione del pagamento fino alla produzione della stessa.

Articolo 9. Rinvio

Relativamente a:

- Modalità di fornitura;
- Patrimonio interessato dagli interventi;
- Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore - Responsabile dell'Accordo Quadro - Ufficio DEC;
- Avvio dell'esecuzione dei contratti attuativi;
- Termini Utili per l'esecuzione e ultimazione

delle prestazioni dei singoli contratti
attuativi;

- Contabilizzazione delle prestazioni;
- Verifica della regolare esecuzione e
liquidazione dei corrispettivi;
- Subappalto;
- Modifiche contrattuali e quinto d'obbligo;
- Controlli e verifiche;
- Penali;
- Clausola risolutiva espressa;
- DUVRI;
- Cessione del contratto;
- Recesso
- Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Obblighi in materia di sicurezza;
- Documenti che fanno parte del contratto;
- Controversie;
- Richiamo alle norme legislative e regolamentari;
- Spese di contratto, di registro ed accessori a
carico dell'appaltatore;

e per quant'altro non previsto dal presente atto,
si rinvia al Capitolato speciale d'appalto e al
contratto di Accordo Quadro.

Letto. Approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Speciale Farmacia Comunale

Gussago (BS)

Dott. Giorgio Fanti

Per la Società Cooperativa Esercenti Farmacia

Scrl

Dott. Andrea Novelli